SOMMARIO

Indice generale

DISPOSIZIONI GENERALI 2
Generalità del progetto 2
Referente 2
Patrocinio 2
Preavviso di pubblica manifestazione art. 18 t.u.l.p.s. 3
Assicurazione responsabilità civile 3
Pubblicità e promozione 3
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 4
Attività temporanea di vendita 4
Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande 4
Spettacoli e trattenimenti pubblico spettacolo / trattenimento 5
Presupposti normativi ed interpretazioni giurisprudenziali dell'attività di pubblico spettacolo 5
Modalità per ottenere l'autorizzazione 6
Agibilità dei locali, delle strutture e attrezzature 6
Manifestazioni fuori dal campo di applicazione del d.m. 19 agosto 1996 7
Manifestazioni con capienza pari o inferiore a 200 persone 7
Manifestazioni con capienza superiore a 200 persone 7
Esposizioni di prodotti non destinati alla vendita 7
Manifestazioni di sorte locali 7
Spettacoli viaggianti (giostre) 8
Disciplina acustica 9
Cortei 9
Processioni religiose 9
Competizioni sportive su strada 10
STRUTTURE E NORME DI SICUREZZA 12
Allestimento strutture 12
Realizzazione degli impianti elettrici 12
Pulizia dell'area 13
Servizio antincendio 13
Prestazioni soggette a pagamento rese dalla polizia locale a favore di terzi 13
Adempimenti attinenti la sicurezza per chi intende organizzare un evento 14
Predisposizione piano sicurezza ed evacuazione 15
Divieto di somministrare bevande alcoliche 16
Ulteriori disposizioni sicurezza lavoratori 16
Impianti GPL 16
Servizi Igienici 17

DISPOSIZIONI GENERALI

Generalità del progetto

Al fine di raccogliere più elementi possibili riguardo all'evento che si intende organizzare è necessario predisporre un documento informativo da sottoporre ufficio competente per materia, che dovrà descrivere brevemente l'evento che si vuole presentare specificando:

- i dati identificativi dell'ORGANIZZATORE qualità di soggetto proponente;
- i dati identificativi del REFERENTE-RESPONSABILE;
- la denominazione dell'evento;
- la TIPOLOGIA della manifestazione (turistica, culturale, sportiva…);
- il PROGRAMMA degli eventi e delle iniziative collaterali;
- gli SPAZI richiesti ed i luoghi in cui si svolge la manifestazione;
- le DATE di inizio e conclusione della manifestazione e le date di inizio montaggio e fine smontaggio;
- gli ORARI di apertura;
- le STRUTTURE che si andranno ad installare (palchi, gazebo, casette di legno…);
- la FINALITÀ E LA TEMATICA: occorre che l'evento sia connotato da una tematica che la caratterizzi e la distingua dalle normali attività di vendita su area pubblica di tipologia mercatale distinguendo tra le superfici destinate alle tematiche e alle finalità dell'evento e le superfici destinate alla vendita su area pubblica;
- l'esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione;
- l'eventuale SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;
- la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione;
- le forme di pubblicità;
- le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino;
- l'elenco di tutti i PARTECIPANTI con l'indicazione dell'attività svolta;
- le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi in ottemperanza alla normativa regionale, D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830;
- gli obblighi e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i.;
- gli obblighi e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita, nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici;
- la PLANIMETRIA eventuale dell'area, in scala adeguata indicante l'area complessiva, con gli

specifici posizionamenti, indicando gli eventuali punti di allaccio ENEL.

Se l'evento è già stato realizzato in anni precedenti o in altre città è consigliabile allegare la documentazione delle passate edizioni (ad es. relazioni finali, rassegna stampa…) per permettere una migliore valutazione dell'iniziativa ed una tempestiva soluzione delle eventuali criticità. Prima di inoltrare la documentazione è opportuno verificare che l'area richiesta sia disponibile, per evitare che la stessa sia già occupata da altro evento.

Referente

Oltre all'indicazione precisa dell'organizzatore, di fondamentale importanza è l'indicazione del soggetto REFERENTE – RESPONSABILE dell'evento (del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico, l'e-mail e/o il fax), per risolvere con immediatezza qualsiasi problema possa presentarsi nelle fasi di preparazione e di svolgimento.

Patrocinio

La richiesta di PATROCINIO o di collaborazione dovrà essere presentata contestualmente alla documentazione informativa riguardante la manifestazione. 6 Si ricorda che il patrocinio accordato obbliga il beneficiario ad inserire, in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa, la nota: "La manifestazione/iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di …....". Si precisa che la concessione del patrocinio del Comune di …..... non esonera dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni e permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti ed inoltre non comporta l'erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative, se non espressamente stabilito dal provvedimento di concessione.

Preavviso di pubblica manifestazione art. 18 T.u.l.p.s.

L'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza stabilisce che "*I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.*". Chi intende quindi organizzare una manifestazione soggetta ad autorizzazioni o segnalazioni certificate o comunicazioni allo sportello unico per le attività produttive (previste per trattenimenti e spettacoli, lotterie, fuochi, gare sportive, ecc.) deve adempiere a tale obbligo. La comunicazione deve contenere non solo tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell'evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore. Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi ed sui tempi di svolgimento della manifestazione: per questo motivo è consigliabile che l'organizzatore della manifestazione contatti gli uffici della Questura preventivamente all'invio di segnalazione

L'annullamento o qualunque modifica della manifestazione dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto (posta, fax, e-mail) allo stesso ufficio. Gli spazi assegnati non potranno subire variazioni, se non preventivamente concordate ed autorizzate. L'occupazione di suolo pubblico comporta il pagamento del COSAP secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tributi del Comune.

Assicurazione responsabilità civile

Il soggetto organizzatore della manifestazione deve provvedere a sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C. con i massimali prescritti dalla legge. La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di uso pubblico e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

Pubblicità e promozione

Qualora sia intenzione dell'organizzatore pubblicizzare la manifestazione con l'esposizione di MANIFESTI e/o LOCANDINE in locali pubblici o aperti al pubblico o mediante volantinaggio, prima di effettuare la pubblicità, occorre mettersi in contatto, per concordarne le modalità con l'Ufficio Tributi del Comune di .....

Attività di somministrazione/vendita temporanee: Il rilascio di un'autorizzazione temporanea non esime l'interessato dal rispetto delle norme fiscali, igienico-sanitarie e delle specifiche normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi. In occasione di ciascuna manifestazione l'interessato deve produrre: ν ai fini previdenziali autocertificazione sulla sua iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS. Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli "occasionali/hobbisti" hanno, di norma, un'assicurazione previdenziale prevalente che esclude l'iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l'INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali; ν ai fini fiscali, poiché gli operatori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati: o nome e cognome; o codice fiscale; o dichiarazione dell'attività principale svolta. A questi soggetti che esercitano l'attività a titolo occasionale e quindi non professionale non deve essere rilasciato alcun VARA, in quanto lo stesso imprimerebbe una connotazione di continuatività esclusa per definizione dal tipo di attività svolta. L'operatore sarà ammesso a partecipare alla singola edizione del mercatino se sarà in grado di produrre la documentazione e le informazioni richieste. Le domande ai fini del rilascio di autorizzazione temporanea devono pervenire al Comune di ..... tassativamente almeno 30 giorni prima della data dell'evento cui si utilizzando il modello reperibile all'indirizzo .....

AD OGNI DOMANDA è necessario allegare n.2 marche da bollo da euro 16,00. Sono ammesse esclusivamente le tipologie merceologiche afferenti i generi specificamente individuati dall'Amministrazione Comunale nel provvedimento istitutivo della manifestazione. Il Comune esaminate le richieste di autorizzazione validamente pervenute rilascia il titolo temporaneo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e prende atto della partecipazione degli operatori non professionali ai fini della comunicazione da effettuare in Regione.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

Attività temporanea di vendita

La possibilità di ottenere le autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio nell'ambito di manifestazioni di varia natura è disciplinata nella Regione Piemonte dalla deliberazione di Giunta Regionale 17/12/2001 n. 86-4861, attuativa della legge regionale 12/11/1999 n. 28, e prevede che possano essere rilasciate, a seguito di domanda dell'interessato, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, dal Comune nel quale le stesse si svolgono. Queste autorizzazioni hanno una natura strumentale e accessoria rispetto alla manifestazione principale e hanno il carattere della "temporaneità", vale a dire della durata temporale limitata allo svolgimento della stessa. Tale tipologia di autorizzazione è rilasciabile a chi abbia i requisiti soggettivi, morali e professionali previsti per svolgere l'attività di commercio e sono accessorie a manifestazioni di natura non commerciale, quindi per esempio a manifestazioni di carattere sportivo (maratone, gare sportive), culturali (concerti, mostre), religiose (processioni) o di altra natura. Le autorizzazioni temporanee possono essere: a. accessorie a manifestazioni di carattere commerciale su area pubblica. È il caso delle autorizzazioni temporanee che accedono, per esempio, ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, oppure alle fiere a cadenza ultramensile. Per questa tipologia di autorizzazioni temporanee il Comune è tenuto a prevedere gli appositi spazi nell'atto istitutivo del mercato, dopo aver effettuato consultazioni formali con le categorie interessate; b. accessorie a manifestazioni di natura non commerciale (a titolo di esempio si segnalano le manifestazioni di carattere sportivo - passaggio del Giro d'Italia, culturale - concerto, religioso - es.: ostensione della Sindone). Non occorre che il Comune effettui formali consultazioni, potendo prevedere discrezionalmente il numero e la tipologia di autorizzazioni temporanee occorrenti, al fine di un migliore servizio all'utenza e di una conseguente migliore riuscita della manifestazione stessa. Non rientrano nella normativa relativa all'attività di vendita, per definizione, l'attività di esposizione e di scambio e l'attività svolta dagli artigiani che prestano un servizio su area pubblica (es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari - bracciali, magliette - che

eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico). L'organizzazione e la gestione di attività di vendita, ovvero di un mercatino, quale servizio aggiuntivo per la buona riuscita di una manifestazione/evento sarà a totale carico di organismi privati secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.° 32-2642 del 2/4/2001. Tale soggetto dovrà occuparsi della organizzazione e della gestione del mercatino/manifestazione rimanendo in capo al Comune gli adempimenti relativi a: - istituzione della manifestazione, con l'indicazione della cadenza temporale di svolgimento, il numero dei posteggi, la destinazione/ripartizione degli stessi fra operatori; - la definizione dei criteri di assegnazione a parità di punteggio; - la definizione del regime giuridico dell'attività; - il rilascio dei titoli autorizzativi. Non può essere considerata attività strumentale la domanda di partecipazione effettuata dall'organizzatore o da uno dei partecipanti in forma cumulativa a favore di tutti 10 gli altri partecipanti che pertanto deve essere fatta da ognuno dei soggetti che intende partecipare alle operazioni di vendita e a cui le stesse saranno ascrivibili.

Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi dell'art. 41 della Legge 35/2012[1] l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art. 19 della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune e disponibile sul del sito internet …..... alla sezione SUAP allegando la documentazione. richiesta. Contestualmente occorre presentare ulteriore SCIA sanitaria presso l'ALS …… che può essere di due tipi a seconda del tipo di attività svolta:

1. SCIA per manifestazioni temporanee tipologia A (somministrazione bevande, preparazione e somministrazione panini e alimenti semplici);

2. SCIA per manifestazioni temporanee tipologia B (preparazione/ somministrazione di pasti).

Casi particolari:

- Gli operatori del settore alimentare già registrati come catering/banqueting, o strutture mobili (cucine mobili) per la preparazione, in caso di manifestazioni temporanee, dovranno effettuare la segnalazione per la tipologia B, ma non sono soggetti al pagamento del diritto sanitario.

- Le imprese che effettuano vendita e somministrazione di alimenti in forma ambulante dovranno invece effettuare la segnalazione con pagamento del corrispondente diritto sanitario nel caso in cui svolgano attività diverse da quelle oggetto della registrazione di cui già dispongono (esempio: la registrazione di sola vendita di pesci o polli in forma ambulante non autorizza alla cottura durante manifestazioni temporanee che dovrà essere invece segnalata specificatamente). Sono escluse dall'obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate. La Regione Piemonte ha dettato una specifica disciplina a livello sanitario per l'attività di somministrazione svolta nel corso di feste, manifestazioni, fiere e sagre. Il 14 gennaio 2012 sono state infatti pubblicate sul BUR apposite Linee Guida disponibili sul sito internet del Comune di ..... all'indirizzo .....

Spettacoli e trattenimenti pubblico spettacolo / trattenimento

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell'art. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.77. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Sovente, accanto e a lato degli eventi di pubblico spettacolo, si svolgono su area pubblica svariate attività collaterali, che verranno illustrate nel prosieguo di questa sintetica trattazione, tra le quali possono essere comprese:

1 Per la Regione Piemonte.

- somministrazione di alimenti e bevande;
- proiezione di filmati;
- giochi di tombole e feste di beneficenza;
- installazione di giostre e attrazioni;

Presupposti normativi ed interpretazioni giurisprudenziali dell'attività di pubblico spettacolo

La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 Tulps. La Corte Costituzionale, con la sentenza 142 del 15 dicembre 1967 ha ritenuto l'articolo 68 del Tulps in contrasto con l'articolo 17 della Costituzione nella parte in cui prevede l'obbligo della licenza per spettacoli o trattenimenti quando gli stessi sono organizzati per divertimento o passatempo e se non sono destinati a terzi, e quindi, a fini di lucro. Sulla medesima lunghezza d'onda la sentenza n.56 del 15 aprile 1970 che statuisce la non necessità della licenza anche per gli eventi da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale. Sulla base di tali pronunce la licenza occorre solo quando si tratta di organizzare spettacoli o trattenimenti aventi finalità imprenditoriali ovvero 1) lo scopo di lucro, attraverso il pagamento di un biglietto di ingresso o l'aumento del prezzo delle consumazioni; 2) la pubblicità dell'evento; 3) l'attrattiva particolare della manifestazione; 4) l'utilizzo di attrezzature e strutture all'uopo adatte o l'allestimento di sale appositamente attrezzate. A titolo esemplificativo, in relazione a quanto sopra esposto è da ritenersi esclusa a priori dalla disciplina degli articoli 68 e 69 Tulps l'organizzazione di eventi culturali, teatrali o aggregativi da parte degli istituiti scolastici qualora gli stessi siano rivolti esclusivamente agli studenti.

Modalità per ottenere l'autorizzazione

Per eventi su area pubblica che prevedano una capienza fino a un massimo di 200 spettatori e che si svolgono entro le h. 24.00 del giorno di inizio, la licenza di pubblico spettacolo è sostituita da segnalazione certificata di inizio attività presentata sull'apposito modulo e corredata della documentazione richiesta: dunque in questi casi non occorre attendere una specifica autorizzazione dal Comune. Per consentire lo svolgimento dei controlli da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. La compilazione dei campi e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività. Essa dovrà essere presentata **almeno 30 giorni prima dell'evento** all'indirizzo di posta elettronica certificata: .....

Il Comune, accertato il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, se necessario adotta i dovuti provvedimenti per richiedere le integrazioni documentali o la conformazione dell'attività alle prescrizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, vieta la prosecuzione dell'attività sanzionando l'eventuale violazione di norme, regolamenti, ordini o discipline. Per tutti gli eventi non rispondenti alle caratteristiche previste per la SCIA è necessario RICHIEDERE ED OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE in assenza della quale non è consentito dare luogo alla manifestazione.

La SCIA o la domanda di AUTORIZZAZIONE si trasmette al SUAP del Comune di …....., e deve essere compilata fornendo le indicazioni richieste dagli schemi di modulistica unificata e standardizzata disponibili sul sito internet

REQUISITI: possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n. 773/1931 e assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia

Agibilità dei locali, delle strutture e attrezzature

Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre strutture ed attrezzature di vario genere che possono essere fisse, come nel caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli in luoghi usati estemporaneamente come (si pensi a tendoni, impianti elettrici e di amplificazione, pedane, palchi e così via. Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa. L'art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: "*L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio*". La norma, tuttora attuale, subordina l'effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti. Trattasi dunque di atto di verifica dichiarativo/certificativo dell'idoneità dei luoghi (e non di licenza come talvolta viene impropriamente definita) rilasciato da un'apposita Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature. L'agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze. L'agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo nel biennio, a condizione che lo stesso si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica: in questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.

Manifestazioni fuori dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996

Non sono soggette ai controlli della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (es. piazze o aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a 0,8 m), e/o l'uso di attrezzature elettriche, purché installate in aree non accessibili al pubblico: in tale caso deve essere acquista certificazione di idoneità statica delle strutture allestite e dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Manifestazioni con capienza pari o inferiore a 200 persone

Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) in caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso (ad esempio un cortile o capannone) con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti o geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e la conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.R. 311/2001.

Manifestazioni con capienza superiore a 200 persone

In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o capannone con capienza superiore a 200 persone occorre il parere di agibilità rilasciato dalla C.C.V..L.P.S. su richiesta dell'interessato almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Esposizioni di prodotti non destinati alla vendita

La sola esposizione senza vendita è attività che soggiace alla sola formalità della SCIA in virtù della seguente norma non abrogata: art.208 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" che recita: “Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.”

Manifestazioni di sorte locali

Si definiscono manifestazioni di sorte locali, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430, le lotterie, le tombole, le pesche o i banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra occorre presentare specifica istanza almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle stesse all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato il quale nei trenta giorni successivi esamina la pratica. Trascorsi i trenta giorni l'istanza di cui sopra dovrà essere presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune. Per lotteria deve intendersi la manifestazione di sorte locale effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. Per tombola deve intendersi la manifestazione di sorte locale effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dall'uno al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. Per pesche o banchi di beneficenza deve intendersi la manifestazione di sorte effettuate con vendita di biglietti. Tombole, pesche o banchi di beneficenza all’interno di feste o sagre a carattere locale possono essere organizzate da Enti morali, ONLUS, associazioni, comitati assistenziali, culturali ricreativi e sportivi a condizione:

❑ che le tombole abbiano premi che non superino complessivamente €.12.911,42;

❑ che l’importo complessivo dei biglietti della lotteria non superi complessivamente €.51.645,69 e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio della provincia;

❑ che le pesche od i banchi di beneficenza: abbiano un ricavato che non ecceda la somma di €.51.645,69 e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio comunale e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio comunale;

❑ che venga richiesto il nulla osta all’Ispettorato Compartimentale del Monopolio di Stato da inoltrare 60 giorni prima; 16

❑ che venga inoltrata, 30 giorni prima, una comunicazione alla Prefettura di ..... e al Comune di ..... per conoscenza. Adempimenti successivi allo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale:

❑ entro i 15 giorni successivi alla data dell’evento deve essere inviato a comune e prefettura il processo verbale relativo alle operazioni di chiusura dell’evento stesso;

❑ come da indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello della data dell’evento, occorre procedere al versamento relativo alla ritenuta del 10% sul valore dei premi messi in palio. Detto versamento può essere effettuato, entro i termini sopra indicati, compilando la sezione erario del modello F24 ed indicando il codice tributo 1046 corrispondente a “ritenute su premi delle lotterie tombole pesche o banchi di beneficenza”.

Spettacoli viaggianti (giostre)

Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti di

divertimento. L'elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali. Il cittadino che intende avviare l'attività di spettacolo viaggiante dopo aver acquistato l'attrazione richiede al comune di residenza la licenza prevista dall'articolo 69 del Tulps valida su tutto il territorio nazionale. Tale licenza però non consente automaticamente l'installazione dell'attrazione dell'attrazione su tutto il territorio nazionale, ma la possibilità di richiedere, in qualsiasi comune, il rilascio della licenza di installazione ed esercizio di cui all'articolo 68 Tulps con calidità limitata al solo periodo di esercizio e previo rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Per installazione ed esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante (D.M. 18 maggio 2007) si intende il posizionamento sul territorio comunale delle attrazioni, quali ad esempio giostre, miniseggiolini, autoscontro, rotonda tiri vari. L'elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali. Qualora si intendano esercitare attrazioni di cui all'elenco ministeriale degli "Spettacoli viaggianti", tali attrazioni dovranno ottenere apposita autorizzazione previa presentazione di istanza correlata dall'assenso dell'organizzatore della manifestazione con l'esatta ubicazione delle attrazioni. Annualmente il Comune definisce con apposita delibera di Giunta le aree disponibili per installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento. Per l'installazione e l'esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante occorre presentare domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune disponibile sul del sito internet ..... alla sezione SUAP allegando la documentazione richiesta. L'autorizzazione rilasciata dal SUAP, al termine dell'istruttoria, consente l'installazione e l'esercizio delle attrazioni nel periodo e nel luogo individuati. Per lo svolgimento dell'attività occorre:

❑ possesso della licenza di spettacolo viaggiante ex. 69 Tulps riferita all'attrazione che si intende installare;

❑ collaudo delle attrazioni valido per l'anno in corso, redatto da un tecnico abilitato;

❑ assicurazione dell'attrazione;

❑ certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine professionale (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali) o dallo stesso esercente, se in possesso dei requisiti professionali richiesti;

❑ codice identificativo dell'attrazione e libretto d'esercizio;

L'esercente che voglia esercitare la propria attrazione di spettacolo viaggiante sul territorio comunale oltre alla autorizzazione descritta dovrà munirsi della concessione del suolo pubblico, da richiedersi all'Ufficio Tributi del Comune. Per i parchi divertimenti e i circhi deve essere verificata l'agibilità, ai sensi dall'articolo 80 del R.D. n. 773/1931, dalla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Se la capienza dell'installazione è non superiore alle 200 persone l'agibilità è attestata da relazione rilasciata da professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine professionale. Il decreto SCIA 2 (Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222) fa chiarezza sulle autorizzazioni di spettacolo viaggiante e parchi divertimento. La Tabella A allegata a detto decreto, al punto 56, conferma che le autorizzazioni per attività di spettacolo viaggiante SONO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE con eccezione fatta per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio che rappresentano un'ipotesi più unica che rara per lo spettacolo viaggiante e che è stata prevista con finalità di semplificazione amministrativa per tutt'altro genere di eventi. DIRITTI SIAE L'organizzazione di spettacoli musicali implica l'apertura della pratica SIAE. Qualora si intenda utilizzare radioriceventi, filodiffusione, riproduttori musicali, apparecchi televisivi, cinebox, juke-box, fonovisori, videoregistratori, telericeventi e dar luogo a esecuzioni musicali con strumenti meccanici si dovrà evitare di recare disturbo o danno a terzi verificando anche in questo caso la necessità di autorizzazione da parte della SIAE.

Disciplina acustica

In riferimento all'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e all'art. 5 comma 5 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", è possibile ottenere per lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, la relativa autorizzazione che permette di andare in deroga ai limiti acustici contemplati dalla vigente normativa. La domanda di autorizzazione opportunamente compilata va consegnata all'Ufficio ..... del Comune di .....

almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Cortei, processioni religiose Per ognuno dei seguenti eventi occorre avanzare richiesta, entro 15 giorni antecedenti alla data dell'evento, alla Polizia Municipale del Comune di ..... al fine dell'emissione di ordinanza di disciplina del transito veicolare sui tratti di strada coinvolti.

Cortei

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del R.D. n.773/31 i promotori di una riunione o di un corteo civile in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso entro tre giorni prima al Questore. Per effettuare tale comunicazione è possibile utilizzare il modulo reperibile presso gli uffici della Polizia Municipale.

Processioni religiose

Il promotore della processione religiosa da svolgersi nelle pubbliche vie o che svolge funzione religiosa in luogo pubblico fuori dai luoghi destinati al culto deve darne preavviso ai sensi dell'art. 25 del TULPS, almeno tre giorni prima, al Questore. Per effettuare tale comunicazione è possibile utilizzare il modulo reperibile presso gli uffici della Polizia Municipale.

Competizioni sportive su strada

Per tutte le gare sportive (gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato, di lotta e simili) deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione), occorre allegare copia del regolamento del gioco ai sensi dell'art. 121 Reg. di esecuzione del TULPS. Per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione) ai sensi dell'art. 123, c. 1, del Reg. di esecuzione del TULPS. Qualora la manifestazione sportiva assuma carattere di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, i promotori devono inoltre munirsi della licenza prescritta dall'art. 68 del TULPS (Licenza per trattenimenti pubblici di cui ai paragrafi precedenti) (Reg. applicativo del TULPS art. 123, c.2). Discorso a parte va fatto per le gare podistiche, skiroll o equestri su strada e per le competizioni ciclistiche su strada che possiamo generalizzare nella fattispecie delle competizioni sportive su strada. In prima istanza, al fine di determinare i relativi adempimenti occorre effettuare una classificazione in:

1. cicloraduni, gran fondo, mediofondo non competitive, escursioni ecologiche, passeggiate;
2. gare ciclocross, gare mountain bike;
3. gare su strada, gran fondo, medio fondo competitive, duathlon e triathlon;

Per ciò che concerne il punto 1: se si svolgono a marcia libera od autogestiti ed a concentramento, va fatta la comunicazione in carta libera ai Comuni attraversati ed ai Carabinieri. L'iniziativa si deve svolgere nell'osservanza del Codice della Strada (CdS) ed i singoli partecipanti rispondono personalmente in caso di infrazione alle norme del CdS. La comunicazione viene fatta per la presa d'atto e va presentata almeno 30 giorni dell'evento all'Ufficio Protocollo del Comune di ..... In caso di partenze-ritrovo-arrivo dei partecipanti in aree pubbliche, va fatta la domanda di occupazione di suolo pubblico all'Ente proprietario. In caso di partenza in aree private, è necessario richiedere il consenso al proprietario dell'area.

Per ciò che concerne il punto 2: se non interessano tratti stradali di alcun tipo, esse non hanno l'obbligo della richiesta di autorizzazione, ma è opportuno effettuare una comunicazione in carta libera della manifestazione e del percorso. Se si parte da aree pubbliche è necessario fare domanda per l'occupazione di suolo pubblico all'Ente proprietario della strada. Se il percorso di gara interessa strade comunali, vicinali, provinciali, statali, va fatta domanda di autorizzazione in bollo come fosse una gara ciclistica su strada (si veda il punto successivo). Inoltre per i percorsi completamente sterrati vanno richieste le autorizzazioni dei proprietari dei sentieri, mulattiere ed altro. Per ciò che concerne il punto 3 va ricordato che per svolgere competizioni su strada servono sempre l'autorizzazione e l'ordinanza di viabilità, se manca una di esse è bene non dare il via alla gara.

a) Quando la gara si svolge in un solo Comune e le strade percorse sono solo Comunali ed urbane si fa domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune interessato (in bollo) ed esso emette l'autorizzazione e l'ordinanza di viabilità (in bollo), con indicate tutte le norme da osservare.

b) Quando una gara si svolge in un solo Comune ma sono interessate strade Provinciali, allora la domanda di autorizzazione va inviata alla Provincia di competenza che emette l'autorizzazione: l'ordinanza di viabilità in questo caso è emessa dalla Prefettura.

c) Quando la gara interessa due o più Comuni, la richiesta di autorizzazione va fatta alla Provincia che rilascia l'Autorizzazione mentre la Prefettura rilascia l'ordinanza di viabilità;

d) Quando la gara attraversa più Province ma parte ed arriva nello stesso punto (gare in linea, gran fondo, con stesso punto di partenza ed arrivo) la richiesta di autorizzazione va fatta alla Provincia di partenza, che ne emette l'autorizzazione, mentre la Prefettura ne emette l'ordinanza di viabilità. In tutti i casi è bene sempre dare comunicazione a tutti i Comuni e Province coinvolte, ai Comandi Polizia Municipale, Carabinieri, Questura e Prefettura.

L'istanza di cui al punto a) deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per la competizione utilizzando il modello disponibile qui: .....

Oltre al programma della gara (approvato dalla F.C.I. o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza della Società organizzatrice) e alle informazioni relative alla sospensione temporanea del traffico o alla limitazione della circolazione stradale, l'istanza deve contenere, anche nel caso in cui non si utilizzi il modello sopra indicato, la dichiarazione con la quale la Società organizzatrice si impegna a:

❑ provvedere all'allestimento del percorso di gara e all'installazione della segnaletica informativa prevista (senza creare ostacoli alla regolarità del traffico) con rimozione, al termine della corsa, di tutti i cartelli affissi lungo il percorso e ripristino del preesistente stato dei luoghi;

❑ assicurare una costante assistenza sanitaria con presenza di idoneo servizio sanitario e di personale medico in grado di intervenire in caso di necessità;

❑ assicurare il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di proprio personale appositamente incaricato e abilitato;

❑ garantire la tutela della strada, dei relativi manufatti e delle pertinenze, con assicurazione che non saranno arrecati danni di alcun tipo alla sede stradale ed alla segnaletica e che si provvederà a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada a causa della manifestazione effettuata;

❑ assumersi ogni responsabilità, sia civile sia penale, di ogni danno arrecato alle strade e ai loro accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere, verificatesi durante o in conseguenza della competizione sportiva, esonerando il Comune di .....da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi.

N.B.: Nell'istanza deve essere inclusa la dichiarazione con la quale l'Organizzatore assicura di aver verificato l'intero percorso di gara (con sopralluogo effettuato da proprio personale) e rileva che le attuali condizioni delle strade interessate sono compatibili con il tipo di velocipede partecipante e idonee allo svolgimento della corsa, mantenendo sollevata ed indenne il Comune di ..... da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verificatesi durante o in conseguenza della competizione.

All'istanza devono essere allegati:

❑ n. 1 copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità (solo qualora l'istanza venga presentata per posta, via fax o tramite un incaricato diverso dal sottoscrittore);

❑ n. 1 marca da bollo da € 16.00 per istanza di rilascio dell'autorizzazione;

❑ n. 1 marca da bollo da € 16.00 per il provvedimento autorizzativo;

❑ programma della manifestazione debitamente approvato dalla Federazione o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;

❑ tabella di marcia;

❑ rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara, precisando i nomi delle strade e allegando la relativa planimetria;

❑ polizza di assicurazione della responsabilità civile e danni derivante da competizioni sportive stipulata per la gara in argomento e in corso di validità;

❑ eventuale richiesta della presenza da parte della polizia municipale: si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo successivo alla sezione prestazioni soggette a pagamento rese dalla polizia locale a favore di terzi.

STRUTTURE E NORME DI SICUREZZA

Allestimento strutture

Le strutture andranno posizionate nei luoghi e con i limiti attribuiti dalla concessione di suolo pubblico rilasciata. Si ricorda che si dovrà sempre garantire lo spazio libero per il passaggio dei mezzi di soccorso (larghezza m.3,50). Tutti coloro che intendono servirsi di strutture che necessitano di INSTALLAZIONE IN LOCO, dovranno essere muniti di:

❑ dichiarazione di corretto montaggio delle strutture;

❑ in caso di montaggio di palchi questi ultimi dovranno essere collaudati (se l'altezza supera gli 80 cm.);

❑ l'allestimento di tensostrutture (gazebo, tendoni bifalda) prevede che le stesse siano corredate di "atto di omologazione", marchio o dichiarazione di "conformità" ed idonea dichiarazione attestante la regolarità dell'installazione in conformità alle modalità previste dall'atto di omologazione;

❑ la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termici ai sensi della legge n. 46/90.

L'organizzatore dovrà usare MATERIALI IGNIFUGHI ed impianti e materiali elettrici a norma. È vietata l'introduzione, nell'area della manifestazione, di materiali esplosivi, asfissianti e detonanti e di quant'altro potenzialmente pericoloso o particolarmente infiammabile (es. paglia, teloni non ignifughi). Le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato sia fisico sia di pulizia, rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette, scatole, imballaggi e ogni altro materiale usato per l'allestimento. In ogni momento, copia della documentazione tecnica relativa al corretto montaggio delle strutture deve essere a disposizione del personale preposto al controllo di tale normativa.

In caso di presenza di **carichi sospesi** dovrà essere presentata ulteriore documentazione:

- Documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimeto evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.
- Attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche

(con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile dell'attività/manifestazione.

Realizzazione degli impianti elettrici

A cura dell'organizzatore, tramite ELETTRICISTA QUALIFICATO, andrà realizzato l'impianto interno e l'allacciamento, debitamente autorizzato, al punto di distribuzione ENEL più vicino. Particolare attenzione va posta nell'uso di prolunghe e prese multiple che non dovranno intralciare la percorribilità interna ed esterna degli stand. Nella fase di disallestimento bisognerà avere cura di procedere al preventivo distacco della tensione dall'impianto elettrico. Gli impianti per l'energia elettrica dovranno essere realizzati seguendo le normative e circolari in materia di prevenzione incendi (reperibili sul sito www.vigilidelfuoco.it). In ogni momento, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, deve essere a disposizione del personale preposto al controllo di tale normativa. Per qualsiasi richiesta di informazioni in materia, occorre fare sempre riferimento all'Ufficio Opere Pubbliche, gestione degli immobili e degli impianti tecnologici.

Pulizia dell'area

È necessario concordare con il servizio ambiente comunale la pulizia dell'area qualora si preveda una produzione di rifiuti. I rifiuti prodotti non dovranno in alcun modo essere abbandonati sul suolo pubblico, ma posti, sempre, in appositi sacchi a perdere ben chiusi. E' obbligatorio munirsi di uno o più supporti rigidi portasacchi che dovranno essere presenti in rapporto alla superficie occupata ed al tipo di attività presente (mostra, vendita prodotti confezionati, mescita, etc.). Si ribadisce che le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato sia fisico sia di pulizia rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette e ogni altro materiale usato per l'allestimento. In caso siano stati predisposti palchi, pedane e tribune, ad avvenuto smontaggio/rimozione, si dovrà provvedere all'asporto dei rifiuti accumulati sotto le strutture. Eventuali pulizie straordinarie e/o non previste dovranno essere concordate con l'ufficio Ambiente.

Servizio antincendio

Il numero del Pronto Intervento VV.FF. è il 115. Per informazioni e dettagli tecnici, consultare le normative e circolari in materia di prevenzione incendi (reperibili sul sito www.vigilidelfuoco.it).

Prestazioni soggette a pagamento rese dalla polizia locale a favore di terzi

L'art. 22 comma 3 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 così come modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 testualmente recita "A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso….". La normativa sopra citata è stata recepita dal Comune di ..... con la Deliberazione della Giunta Comunale n..... del *...../...../.....* disponibile all'indirizzo ..... mediante approvazione del disciplinare disponibile all'indirizzo .....e del tariffario disponibile all'indirizzo .....

In virtù di tali disposizioni normative i soggetti promotori di manifestazioni e/o attività di carattere privato

❑ per le quali l'Amministrazione Comunale (nella persona del Sindaco o dell'Assessore competente) non ravvisi un interesse pubblico specifico;

❑ per le quali siano necessarie prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

sono tenuti ad inoltrare specifica domanda utilizzando il modello disponibile all'indirizzo .....

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerate di pubblico interesse le PUBBLICHE iniziative che si svolgono nel territorio comunale qualora aventi finalità di promozione sociale, di aggregazione e sostegno reciproco, culturali, sportive, artistiche, storiche, scientifiche, ambientali, umanitarie. La domanda dovrà essere consegnata a mani proprie del richiedente all'ufficio protocollo del Comune di ..... o trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo ..... in tale ultimo caso la stessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale del soggetto richiedente.

Misure di security e safety: Per safety si intende l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Il termine security fa invece riferimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica "sul campo" ovvero a quanto di competenza delle forze di polizia a garanzia dell'ordinato svolgimento dell'evento. Quello che si vuole evitare con questo strumento di soft law, è il ripetersi, in caso di incidente vero o simulato, di conseguenze dannose che per la mancanza di adeguate misure di sicurezza rischiano di diventare estremamente cruente per chi partecipa ad un evento. Dopo il ridimensionamento di alcuni grandi eventi, capaci di attirare decine di migliaia di persone, l'azione preventiva del Ministero dell'Interno si sta indirizzando a pioggia su tutti i Comuni e per ogni tipo di manifestazione: piccola o grande essa sia con adempimenti proporzionati alla complessità dell'evento.

Adempimenti attinenti la sicurezza per chi intende organizzare un evento

In relazione a quanto sopra illustrato sono state emanate:

❑ la direttiva del Ministro dell'Interno NR.555/OP/0001991/2017/1 datata 7/6/2016;

❑ la circolare U.0011464.19-06-2017 del Dipartimento dei vigili del fuoco datata 19/6/2017;

❑ la circolare N. 11001/110(10) del Ministero dell'interno datata 28/7/2017; oltre alle disposizioni che ogni Prefettura a diramato agli enti interessati sul territorio.

Tali disposizioni pongono sostanzialmente a carico del RESPONSABILE dell'evento (ovvero di chi si occupa materialmente dell'organizzazione di un pubblico evento) tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di Safety da predisporre che si si concretizzano nella PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE proporzionato all'entità dell'evento che si intende organizzare ricordando in questa sede che nessun evento ne è escluso a priori. La circolare del Ministero dispone perentoriamente che senza lo scrupoloso rispetto del modello organizzativo con la stessa indicato, che presuppone il riscontro delle garanzie di Safety e di Security, le suddette manifestazioni non potranno avere luogo, precisando altresì che "mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di Safety". Per quanto riguarda le misure di Safety – cioè i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone – la circolare dispone che dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:

- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento[2] possibile;
- Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
- Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsioni di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;

2 Nel piano di emergenza così come in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali **sistemi** intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la *safety*. Qualora sino disponibili apparecchiature "conta – persone", ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso presidiati e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di stewarding. Tale raccomandazione può essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "pass". (Così Direttiva del 19 giugno 2017 del Min. Interno dip. VVFF e soccorso manifestazioni pubbliche).

- Piano di impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione;

- Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra; ν Spazi e servizi di supporto accessori;

- Previsione, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria;

- Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;

- Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.

La stessa direttiva Gabrielli delinea le prescrizioni ed illustra la strategia con cui mettere in atto le misure sopra enunciate che costituiscono il nuovo modello organizzativo e che sono descritte in maniera più approfondita nel paragrafo che segue. Per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di Safety e la individuazione di vulnerabilità, la circolare dispone che nelle località di svolgimento delle iniziative dovranno essere effettuati preventivi e mirati sopralluoghi, anche ai fini di una attenta valutazione sulla adozione o la implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali da parte delle Amministrazioni, società, enti pubblici e privati competenti. Le suddette misure di Safety dovranno essere coniugate con le misure di Security – cioè i servizi di ordine e di sicurezza pubblica – a cura delle Forze di Polizia con il concorso di adeguati servizi-security. La pianificazione delle misure di Security dovrà seguire precisi e molteplici criteri previsti rigorosamente dalla circolare. La direttiva ministeriale evidenzia che nel quadro descritto assume un ruolo fondamentale il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni di intervento. In tale consesso sarà realizzata, in una cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso della Polizia Locale secondo modelli di "prevenzione collaborativa" per la vigilanza attiva delle aree urbane. Si ribadisce che per perentoria disposizione della circolare in esame, "*le manifestazioni non potranno avere luogo senza lo scrupoloso riscontro delle garanzie di Safety e di Security necessariamente integrate in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza, e mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety*". Sono naturalmente fatte espressamente salve le competenze degli altri organismi previsti dalla normativa di settore, quali le Commissioni di vigilanza, il Comandi provinciali dei VV.FF., il Centro Operativo Comunale (C.O.C.),il Centro Operativo Misto (C.O.M.) e il centro Coordinamento soccorsi (C.C.S.).

Da ultimo e per completezza, si evidenzia che in precedenza il Ministero dell'Interno con circolare del 14.3.2013 prot. n. 557/PASU/005089/13500 A(8), con riferimento alle "*feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito dei quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo o trattenimento*", aveva precisato che "*in presenza di allestimenti che siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa dell'entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 del Tulps e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di vigilanza, indipendentemente o meno dalla presenza di strutture destinate agli spettatori*", giacché l'allestimento di tali spazi e/o strutture finalizzati ad una manifestazione musicale tale da consentire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben può costituire "*locale di pubblico spettacolo*".

Predisposizione piano sicurezza ed evacuazione

Come sopra accennato le vigenti disposizioni pongono a carico di chi organizza un pubblico evento tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di Safety. Tali adempimenti, che riguardano ogni tipologia di evento, devono essere conosciuti nel dettaglio da chi organizza una manifestazione e si concretizzano nella predisposizione di un piano di sicurezza che è necessario presentare all'ufficio comunale che si occupa dell'organizzazione dell'evento.

PER OGNI TIPO DI MANIFESTAZIONE: la valutazione del rischio deve necessariamente prevedere due passaggi enunciati nella circolare ministeriale: 1. valutazione del rischio sanitario legato all'evento e nell'adozione delle relative misure.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA DOCUMENTAZIONE disponibile sul sito internet del Comune

all’indirizzo: .....

valutazione del rischio riguardante le misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone. LEGGERE ATTENTAMENTE LA DOCUMENTAZIONE disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo: .....

Per le manifestazioni temporanee all’aperto con presenza di pubblico non rilevante si può procedere alla redazione della RELAZIONE DI SICUREZZA ALLEGATA ALLA VALUTAZIONE FATTORI DI VULNERABILITÀ (c.d. Safety e Security) come da modello disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo: .....
Per le manifestazioni temporanee all’aperto ed al chiuso con presenza di pubblico rilevante si deve procedere alla predisposizione di un piano di sicurezza più articolato secondo il modello

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA COMPLETA

Per tali eventi si consiglia di affidarsi ad un tecnico specializzato nella predisposizione di tali documenti. In ogni caso il piano di emergenza dovrà innanzitutto descrivere le caratteristiche fondamentali della manifestazione che si intende svolgere. A titolo esemplificativo se si tratta di una fiera o un concerto dovrà essere descritta attentamente la località ove questa si svolgerà, con una presentazione precisa dello stato dei luoghi, se vi è un corteo, dovrà essere individuato il percorso che questo intende seguire. Dovrà poi essere indicata la durata della manifestazione e la stima dei partecipanti, al fine di predisporre tutte le necessarie cautele per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Lo scenario dell’evento è generalmente di tipo “dinamico” poiché il numero delle persone presenti lungo le strade oscilla in maniera consistente. La quantità di persone presenti in maniera puntuale è difficilmente calcolabile e può essere stimata per ordine di grandezza come percentuale delle persone presenti alla manifestazione, dando atto che l’intervallo d’oscillazione tra un minimo ed un massimo è logicamente ampio. Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla viabilità, dovrà essere richiesta entro il termine di 10 giorni antecedenti all’evento la prescritta ordinanza comunale di regolamentazione della viabilità (articolo 5, codice della strada) con la quale sarà disposta in particolare la chiusura del traffico nell’area interessata dall’evento: le strade dovranno essere liberate da qualsiasi arredo urbano e, se del caso, anche da eventuali elementi mobili (quali tavolini, sedie, ombrelloni, etc....) che potrebbero generare pericolo per l'incolumità delle persone. Le limitazioni di cui sopra hanno lo scopo di creare un’area di sicurezza a ridosso delle strade interessate dalla festa, che consentano sia il deflusso delle persone presenti sia l’accesso dei mezzi di soccorso. Gli eventuali posizionamenti di aree di ristoro lungo il percorso della manifestazione non dovranno costituire ostacolo verso le vie d’esodo, al passaggio dei mezzi di soccorso e alla fruizione della manifestazione da parte della popolazione, pertanto tutti gli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant’altro possa costituire ostacolo) dovranno essere rimossi in caso di necessità. Una volta predisposto il piano di sicurezza lo stesso dovrà essere preventivamente trasmesso al responsabile dell’Ufficio Comunale interessato e dovrà essere trasmesso a cura del RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE alla Questura di ..... da 3 a 30 giorni prima dell'evento (in base alla complessità dello stesso). La Questura notizierà la Prefettura qualora dovessero emergere particolari criticità connesse con la sicurezza dell’evento e predisporrà le eventuali misure di security per garantire l’ordinato svolgersi dell’evento. Se necessario, il Prefetto potrà convocare il Comitato di Sicurezza ed Ordine Pubblico al fine di approfondire ulteriori criticità legate all’evento e intimare l’adozione di ulteriori misure di security in assenza delle quali non potrà essere dato corso alla manifestazione.

Divieto di somministrare bevande alcoliche

Si ricorda inoltre che è vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1, del Regolamento applicativo del TULPS. Non è considerata vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,33. Il Sindaco, in particolari e motivate situazioni di emergenza, come da indicazione Ministeriale per quanto concerne gli eventi che potrebbero raccogliere in spazi aperti un gran numero di persone, potrà emanare apposite ordinanze relativa al divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro e divieto di trasporto di contenitori in vetro negli spazi di maggior assembramento.

Ulteriori disposizioni sicurezza lavoratori

Con Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 (pubblicato l’8 agosto 2014 – G.U. n. 183) sono state fornite specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche. Si rimanda a quanto indicato al Capo II del decreto citato per gli adempimenti conseguenti all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. alle attività inerenti la manifestazione.

Impianti GPL

Con circolare prot. n. 0003794 del 12/03/2014, il Ministero dell'Interno ha dettato le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'istallazione di impianti GPL in occasione di manifestazioni (l'utilizzo di detti impianti temporanei è consentito solo in eventi che si svolgono all'aperto o in aree coperte ampiamente areate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete). Nel caso di manifestazioni temporanee all’aperto, si prega di seguire quanto indicato in particolare nell’allegato B alla circolare scaricabile in fondo alla pagina

Servizi Igienici

Sulla scorta del massimo affollamento dichiarato il progetto dovrà prevedere un adeguato numero di w.c. , nel conteggio dei w.c. potranno essere conteggiati anche quelli dei pubblici esercizi nel caso vengano messi a disposizione dai gestori; va comunque sempre previsto un w.c. riservato al personale ed uno ai portatori di handicap.